

**GIURISDIZIONE: Competenza – Espropriazione per p.u. - Occupazioni illegittime della P.A. - Azione risarcitoria proposta dal privato - Perché in sede di esecuzione dell'esproprio la P.A. ha occupato una superficie di terreno maggiore rispetto a quella individuata nell'ordinanza di occupazione - Controversie in materia - Giurisdizione del G.O.**

**Tar Sicilia - Catania, Sez. II, 17 agosto 2021, n. 2664**

*“[...] risultano condivisibili le eccezioni del Comune resistente in ordine al difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo in ordine all'occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella individuata nell'ordinanza di occupazione (che, pertanto, risulterebbe eseguita in mancanza di alcun atto riconducibile alla dichiarazione di pubblica utilità, ricadente nell'ambito di una fattispecie di “occupazione usurpativa” adottata in carenza di potere e rimessa, pertanto alla cognizione del giudice ordinario), nonché in ordine all'indennità di occupazione legittima.*

*Al riguardo, il Collegio ritiene sufficiente, ai fini della presente motivazione, rinviare, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. d), cpa, al precedente conforme di cui alla sentenza di questa Sezione II del 12 febbraio 2020, n. 331, e ciò anche per i richiami di giurisprudenza sul punto, in essa contenuti.*

*Per tale parte la controversia ricade quindi nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio [...]”.*

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 12 novembre 2007 e depositato il 22 novembre 2007, parte ricorrente espone che:

- è proprietario degli immobili indicati in epigrafe;
- in data 23.5.2001, con delibera di Giunta municipale n. 157/01, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto per l'ampliamento cimiteriale del Comune di Terme Vigliatore e l'opera è stata dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente;
- con ordinanza sindacale n. 1 del 3.10.2001, è stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza di alcuni fondi ai fini dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale, fra i quali anche quelli di proprietà del ricorrente;
- in data 20.11.2001, si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso degli immobili di proprietà del ricorrente;
- in data 2.5.2002, hanno avuto inizio i lavori di ampliamento del cimitero comunale;

- in data 11.8.2003, i lavori in oggetto sono stati ultimati ed in data 15.12.2003 è stato redatto lo stato finale;

- nonostante il decorso del tempo, non è mai stato emesso dal Comune di Terme Vigliatore il decreto di espropriazione degli immobili *de quo* e non è stata versata al ricorrente alcuna indennità. Tanto premesso, sul presupposto della realizzazione di un'ipotesi di occupazione appropriativa per irreversibile modificazione dell'immobile (l'occupazione sarebbe divenuta illegittima per scadenza dei termini senza che sia stato emesso decreto di esproprio), chiede la condanna del Comune al pagamento di quanto in epigrafe; a tal fine deposita consulenza tecnica per quantificare i danni e ne chiede, in via istruttoria, la quantificazione mediante verifica tecnica.

Il Comune intimato si è costituito, spiegando difese in rito; in particolare:

a) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità, ed in ogni caso che non possa essere deciso, necessitando, per effetto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, una precisazione della domanda e dell'oggetto del giudizio; e, nel contempo ed in ogni caso, necessitando sia una completa istruttoria, che allo stato mancherebbe del tutto, sia l'acquisizione della documentazione, sia una verifica e perizia di stima, che, peraltro, sono state chieste, espressamente, dallo stesso ricorrente nel ricorso e ribadite al punto 3 delle domande conclusive dello stesso;

b) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine a quelle porzioni dei fondi che non dovessero essere ricomprese nella dichiarazione di pubblica utilità, rientrando tale parte di domanda nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario;

c) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla domanda del ricorrente relativa all'indennità da occupazione legittima, ai sensi dell'art. 53, comma 2, DPR n.327/2001, in combinato disposto con l'art. 133, comma 1, lett. g), cpa.

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, secondo quanto a seguire.

Preliminarmente, risultano condivisibili le eccezioni del Comune resistente in ordine al difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo in ordine all'occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella individuata nell'ordinanza di occupazione (che, pertanto, risulterebbe eseguita in mancanza di alcun atto riconducibile alla dichiarazione di pubblica utilità, ricadente nell'ambito di una fattispecie di "occupazione usurpativa" adottata in carenza di potere e rimessa, pertanto alla cognizione del giudice ordinario), nonché in ordine all'indennità di occupazione legittima.

Al riguardo, il Collegio ritiene sufficiente, ai fini della presente motivazione, rinviare, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. d), cpa, al precedente conforme di cui alla sentenza di

questa Sezione II del 12 febbraio 2020, n. 331, e ciò anche per i richiami di giurisprudenza sul punto, in essa contenuti.

Per tale parte la controversia ricade quindi nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. A seguire, in relazione alla eccezione di inammissibilità del ricorso perché necessiterebbe, per effetto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia di cui si tratta, una precisazione della domanda e dell'oggetto del giudizio, con note di udienza depositate in data 8 maggio 2021, il Comune resistente ha puntualizzato che *«...Nessuna memoria ex art. 73 cpa ha depositato il ricorrente nemmeno in replica merito alle contestazioni e precisazioni contenute nella memoria difensiva del 10.4.2021, alla quale integralmente ci si riporta. Ne consegue, pertanto, che il ricorrente non ha assolto al suo onere, divenuto necessario a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, di precisare la domanda né, nel contempo, all'onere di fornire la prova su cui la domanda si fonda. Pertanto, in mancanza di tutto questo il ricorso deve apparire generico e, comunque, infondato. Si insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso con qualsiasi statuizione e con vittoria di spese e compensi...»*.

Al riguardo, giova richiamare l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui *«...l'ordinamento processuale amministrativo offre un adeguato strumentario per evitare, nel corso del giudizio, che le domande proposte in primo grado, congruenti con quello che allora appariva il vigente quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale di riferimento assunto a diritto vivente, siano di ostacolo alla formulazione di istanze di tutela adeguate al diverso contesto normativo e giurisprudenziale vigente al momento della decisione della causa in appello, quali la conversione della domanda ove ne ricorrano le condizioni, la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 Cod. proc. amm. o l'invito alla precisazione della domanda in relazione al definito quadro giurisprudenziale, in tutti i casi previa sottoposizione della relativa questione processuale, in ipotesi rilevata d'ufficio, al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3, Cod. proc., a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti processuali...»* (20 gennaio 2020, n. 2).

Effettivamente parte ricorrente non ha provveduto né a precisare la domanda, così da adeguarla al contesto normativo e giurisprudenziale, mutato rispetto a quello esistente al momento della proposizione del ricorso, né a contestare le argomentazioni difensive del Comune resistente, non avendo depositato atti processuali – salvo istanze di prelievo – successivamente al deposito del ricorso; né al riguardo è necessario, atteso che la questione è stata oggetto di specifiche

argomentazioni difensive ed eccezioni proposte dal Comune resistente, dare avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, cpa.

Per la parte astrattamente ricadente nell'ambito della giurisdizione di questo Giudice amministrativo, il ricorso va quindi rigettato.

Il Collegio è dell'avviso che, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale circa le questioni trattate, sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta, secondo quanto in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Diego Spampinato**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Brugaletta**